

Comune di Borgo a Mozzano



Regolamento Edilizio

Allegato n. 5

Gestione alberi monumentali e delle alberature

Luglio 2016

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Autorizzazione per gestione degli alberi monumentali art. 35 e 36 del Regolamento Urbanistico
- Art. 3 Potatura di mantenimento stagionale
- Art. 4 Taglio di ridimensionamento sensibile o sostituzione
- Art. 5 Aree di pertinenza
- Art. 6 Attività di scavo in prossimità di alberi monumentali

Art. 1 Disposizioni generali

Rilevato che il vigente strumento urbanistico attribuisce al Regolamento Edilizio la competenza nel regolamentare la gestione degli interventi relativi alle alberature ritenute di interesse monumentale e ambientale, ma comunque diverse da quelle vincolate ai sensi della Legge n. 10/2013 e della Legge Regionale n. 30/2015 di seguito si indicano le modalità con le quali si dovranno richiedere le autorizzazioni ad eseguire tali interventi.

Rimangono comunque da osservare le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nei casi di particolari vincoli presenti sull'alberatura sulla quale si deve eseguire l'intervento ed ottenere gli eventuali nulla-osta obbligatori previsti (come ad esempio il parere della soprintendenza o del corpo forestale dello stato), oltre che le specifiche norme sulla gestione di essenze particolari come, cipressi, platani, ecc. .

Per quanto si competenza del presente regolamento, si stabilisce che nel territorio comunale potranno generalmente essere messe a dimora le alberature, gli alberi da frutto, gli arbusti e i rampicanti rientranti nelle specie tipiche indicate nello specifico articolo del vigente strumento urbanistico, dando la preferenza per le essenze ad alto fusto, a specie a foglia caduca per facilitare l'irraggiamento nei periodi invernali.

In generale è prescritto il mantenimento e la conservazione degli alberi monumentali segnalati nelle tavole grafiche dello strumento urbanistico.

Art. 2 Autorizzazione per gestione degli alberi monumentali art. 35 e 36 del R.U.

La richiesta di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata sul modello appositamente predisposto dal responsabile del Servizio comunale competente e pubblicato sul sito ufficiale del comune. Nel modello dovranno essere indicati gli elementi conoscitivi e i documenti ritenuti essenziali per permettere al Servizio competente di svolgere una adeguata valutazione della situazione nella quale si trova la pianta.

Art. 3 Potatura di mantenimento stagionale

Tutte le piante monumentali dovranno essere adeguatamente potate senza comprometterne la vita e a questo scopo si ritiene genericamente possibile, senza che sia rilasciata una specifica autorizzazione scritta, la potatura stagionale e la riduzione delle dimensioni della pianta, senza pregiudicarne in modo sensibile la configurazione generale, sia per quanto riguarda l'altezza, sia per quanto riguarda la consistenza.

Art. 4 Taglio di ridimensionamento sensibile o sostituzione

La potatura di parti consistenti della struttura vegetazionale degli alberi monumentali e la loro sostituzione potrà essere autorizzata solo nei casi di particolare situazione o per straordinaria necessità, che di seguito indichiamo:

- la situazione della pianta che può creare pericolo per la incolumità pubblica e privata o danni a strutture esistenti pubbliche e private;
- la situazione della pianta sta violando le norme relative alle distanze minime stabilite dal codice civile e i confinanti non intendono concedere diritti di servitù mediante assensi scritti in forma semplice, che permettano il mantenimento dello sviluppo vegetazionale della pianta;
- presenza di particolari malattie che possono comprometterne la stabilità o creare epidemie alla stessa e ad altre specie.

La funzionalità delle alberature, alterata a seguito dell'abbattimento autorizzato in quanto ritenuto possibile, dovrà essere ripristinata o modificata tenendo conto dei parametri storico-paesaggistici del luogo in cui l'intervento si inserisce e in particolare dei moderni criteri di tecnica culturale, utilizzando le essenze arboree simili a quelle rimosse o in alternativa quelle indicate dallo strumento urbanistico vigente, che abbiano almeno un'età superiore ai tre anni e privilegiando quelle a foglia caduca per favorire l'irraggiamento dei fabbricati nel periodo invernale.

Gli accorgimenti da seguire per la messa a dimora di un albero sono:

- scelta di alberi con pane di terra e non di radice nuda;
- apertura di una buca nel terreno di dimensione adeguate al pane di terra e comunque non inferiore a cm 60x60x60;
- posa dell'albero nella buca facendo sì che il colletto rimanga alla medesima quota che la pianta aveva nel vivaio presso il quale è stata allevata;
- copertura del pane di terra e riempimento della buca con terreno fertile;
- irrigazione adeguata e ancoraggi della pianta con almeno tre pali tutori opportunamente fissati al terreno e al fusto senza che questo venga danneggiato dal loro attrito.

Nel caso di sostituzione degli alberi monumentali, si potrà generalmente prevedere l'eventuale spostamento della originaria posizione all'interno della proprietà per eliminare o ridurre situazioni di pericolo per il pubblico e per il privato.

Art. 5 Aree di pertinenza

Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature d'alto fusto esistenti, sia relativamente all'apparato aereo che radicale, si definiscono le "aree di pertinenza delle alberature di alto fusto esistenti".

Per area di pertinenza delle alberature esistenti si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del tronco dell'albero, secondo la seguente articolazione:

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| • per piante con diametro da | mt. 0,21 a mt. 0,50 | mt. 5,00 di raggio; |
| • per piante con diametro da | mt. 0,51 a mt. 0,60 | mt. 6,00 di raggio; |
| • per piante con diametro da | mt. 0,61 a mt. 0,70 | mt. 7,00 di raggio; |
| • per piante con diametro da | mt. 0,71 a mt. 0,80 | mt. 8,00 di raggio; |
| • per piante con diametro da | mt. 0,81 a mt. 0,90 | mt. 9,00 di raggio; |
| • per piante con diametro da | mt. 0,91 a mt. 1,00 | mt. 10,00 di raggio; |
| • per piante con diametro superiore a | mt. 1,00 | mt. 10,00 di raggio; |

In casi eccezionali saranno ammesse deroghe all'osservanza delle sopra indicate distanze quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale.

Si rimanda alle disposizioni specifiche del vigente strumento urbanistico per quanto riguarda i criteri da seguire nella messa a dimora di piante d'alto fusto nella esecuzione di parcheggi pubblici e viali alberati adiacenti alle viabilità previste dallo stesso strumento urbanistico.

Art. 6 Attività di scavo in prossimità di alberi monumentali

Tutti gli interventi di scavo, scasso o pavimentazione che per varie ragioni dovessero essere effettuati in prossimità di apparati radicali, dovranno rispettare l'impianto radicale delle piante monumentali.

Sono vietate genericamente cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili nell'area di incidenza delle piante. E' vietato altresì qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.